

Novità del modello 730/2012

28 febbraio 2012

Figlie delle ultime manovre economiche, come la manovra di ferragosto, la legge di stabilità ed il decreto salva Italia, sono diverse le **novità fiscali** che trovano posto nel **modello 730 del 2012**.

Prima fra tutte, l'introduzione della **cedolare secca** (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle **locazioni degli immobili ad uso abitativo** ubicati sull'intero territorio nazionale. È stato ridisegnato il nuovo **quadro B** con l'introduzione di apposite colonne per indicare i dati dei contratti di locazione con cedolare secca (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Una delle più importanti novità introdotta nel 2011 è l'**eliminazione dell'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara**, nel caso in cui il contribuente intende beneficiare della **detrazione del 36%** per le spese di ristrutturazione edilizia. Dato che l'articolo 7, co2, lett. q del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (cosiddetto "decreto sviluppo") prevede che i dati debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi, il **modello 730/2012** ha previsto un apposito restyling per tener conto di questa novità. La Sezione III (Detrazione d'imposta) del modello 730/2012 viene suddivisa in due sottosezioni. La sezione III/A che corrisponde alla vecchia Sezione III del modello 730 dell'anno precedente, nella quale vanno indicati i dati utili ai fini del calcolo della detrazione; e la Sezione III/B nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Anche la nuova **imposta municipale propria** (cosiddetta **IMU**), introdotta dall'art. 13 del D.Lgs n. 201/2011, trova posto nel nuovo modello 730/2012. La nuova imposta trova la sua collocazione nel **Quadro I – IMU** del modello 730/2012 (ex Quadro I – ICI): in sintesi, cambia il nome, ma non la sostanza dato che il nuovo quadro svolge sempre la stessa funzione del precedente e cioè permettere al contribuente di utilizzare l'eventuale credito derivante dal modello di dichiarazione 730/2012 per il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2012 mediante compensazione nel modello F24.

L'introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dall'anno 2011 del **contributo di solidarietà** (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011), nella misura del 3 per cento da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo, ha risvolti nel modello 730/2012 con l'inserimento della nuova sezione VI e dei nuovi righi 83, 84 e 85 nel Mod. 730-3 dove vanno inseriti la base imponibile, il contributo dovuto e quello trattenuto dal sostituto d'imposta e dei rigi 102 e 122 dove va indicato l'importo del contributo da trattenere a cura del sostituto d'imposta per il dichiarante e per il coniuge.

Nel rigo C5 trova posto l'agevolazione prevista sulle somme percepite per **incremento di produttività**, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali,

pari al 10%, nel limite di 6.000 euro lordi. Sono interessati dalla norma i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011 hanno percepito compensi per incrementi della produttività ed il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10%), entro i limiti di 6.000 euro oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria.

La proroga della **detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso** (art. 4, c. 3 del D.L. 185/2008 modificato dall'art. 1 comma 47 della L. n. 220/2010), determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro trova posto nel **rigo C14** del modello 730/2012. L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2010 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Trova spazio nei righi da E61 a E63 la proroga della **detrazione del 55%** per le spese relative agli interventi finalizzati al **risparmio energetico**. Per le spese sostenute nel 2011 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo, mentre per le spese sostenute a partire dal 2009 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali. Le spese sostenute nel 2008 continuano a essere quelle scelte da tre a dieci, salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (cinque).